

**COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO**  
**Provincia di Vicenza**



**REGOLAMENTO COMUNALE**

**DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E  
DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE  
PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO**

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento

### **TITOLO II DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA**

#### **CAPO I CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA**

Articolo 2 – Insegna e targa

Articolo 3 – Cartello

Articolo 4 – Manifesto

Articolo 5 – Striscione, locandina, stendardo e bandiera

Articolo 6 – Impianti di pubblicità e propaganda

Articolo 7 – Sorgenti luminose

#### **CAPO II NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ**

Articolo 8 – Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

Articolo 9 – Pubblicità fonica

#### **CAPO III NORME D'IMPIEGO DELLE BACHECHE DI PROPRIETÀ COMUNALE**

Articolo 10 – Bacheche di proprietà del Comune di Montecchio Precalcino

### **TITOLO III PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Articolo 11 – Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione

Articolo 12 – Presentazione della domanda al Comune

Articolo 13 – Casi particolari

Articolo 14 – Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 15 – Interventi di sostituzione e modifica

Articolo 16 – Termine di validità dell'autorizzazione

Articolo 17 – Rinnovo dell'autorizzazione

Articolo 18 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 19 – Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 20 – Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

TITOLO IV  
VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE

Articolo 21 – Vigilanza

Articolo 22 – Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada

Articolo 23 – Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente Regolamento

Articolo 24 – Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi

Articolo 25 – Ripristino dello stato dei luoghi

TITOLO V  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26 – Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 27 – Norma transitoria

Articolo 28 – Entrata in vigore del Regolamento

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune di Montecchio Precalcino e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati lungo le strade od in vista di esse, su aree pubbliche e di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

## TITOLO II DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

### CAPO I CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

### Articolo 2 – Insegna e targa

1. *Insegna*: si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

2. *Targa di esercizio*: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati dell'art. 23, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 3, 2° comma, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;

3. *Targa pubblicitaria*: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o delle relative pertinenze accessorie; così come disciplinate dal successivo art. 24.

### Articolo 3 – Cartello e preinsegna

1. Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete)

3. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata

attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

#### Articolo 4 – Manifesto

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

2. La collocazione di manifesti è rigorosamente vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati e non autorizzati, in particolare appesi a:

- segnali stradali,
- lampioni di illuminazione pubblica,
- tettoie presso aree di fermata mezzi pubblici,
- cabine elettriche o gas metano ecc.
- tutte le strutture di arredo urbano e stradale (parchi gioco – parapetti stradali ecc.)

#### Articolo 5 – Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale

#### Articolo 6 – impianti di pubblicità o propaganda

1. si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:

a.- *Bacheca*: si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;

b.- *Tende*: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi;

c.- *Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile*: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18;

d.- *Impianto di insegne o targhe coordinate*: Si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di mq. 12;

e.- *Impianto di pubblicità o propaganda*: si intende qualunque manufatto comunque finalizzato alla pubblicità e/o propaganda di prodotti o attività non rientranti nelle fattispecie sopra disciplinate;

2. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 24 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

3. La pubblicità fonica è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 9 del presente regolamento.

## Articolo 7 – Sorgenti luminose

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminati che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

## CAPO II NORME COMUNALI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

### Articolo 8 – collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari.

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, è vietato nei punti stabiliti dal Codice della Strada; deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità e rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

1.bis Le insegne di esercizio collocate in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati, non sono soggette a limiti di distanza dalla sede stradale, dalla carreggiata, dalle intersezioni, o dalla segnaletica verticale e luminosa.

1.ter All'interno dei centri abitati, le insegne non aderenti ai fabbricati e poste in modo parallelo o ortogonale alla marcia dei veicoli non sono soggette a limiti di distanza da segnaletica stradale e intersezioni stradali. Il posizionamento di dette insegne è consentito in allineamento alle recinzioni o cordoli stradali esistenti sull'immobile o negli immobili immediatamente adiacenti. Nel caso che gli immobili e loro adiacenze siano privi di recinzioni il posizionamento delle insegne di esercizio, in deroga, sarà autorizzato previa verifica delle previsioni di urbanizzazione dell'area.

2. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio è comunque vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre.

3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere collocate per resistere alla spinta del vento ed anche eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi

4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.

5. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

6. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo

7. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 50 x 25 e sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

8. Nel caso di affissione di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari in aderenza a fabbricati, la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato (o del fronte stradale) è del 15%.

### Articolo 9 – Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è autorizzata dal Comune.

2. E' consentito effettuarla nei limiti disposti con provvedimento di carattere generale dal Sindaco.

CAPO III  
NORME D'IMPIEGO DELLE BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE

Articolo 10 – Bacheche di proprietà del Comune

1. le bacheche di proprietà comunale vengono usate per:
  - i comunicati istituzionali del Comune;
  - i messaggi dei Gruppi di volontariato e delle Associazioni con finalità sociali, culturali e sportive di Montecchio Precalcino;
  - le comunicazioni di Gruppi consiliari e politici di Montecchio P.no, esclusivamente per interesse locale;
2. I messaggi di Gruppi e/o associazioni saranno esentati dall'imposta comunale sulle pubbliche affissioni, purché all'interno non vi siano messaggi di tipo pubblicitario; I messaggi potranno essere esposti al massimo per 13 giorni consecutivi: è pertanto obbligatorio ed indispensabile che vi si apponga la data di affissione  
In ogni zona espositiva (tre pannelli) può essere affisso un massimo di due manifesti, purché non escano dai limiti della bacheca e non siano sovrapposti
3. E' fatto obbligo di affiggere i manifesti mediante puntine da disegno metalliche, da rimuovere, o nastro adesivo. E' rigorosamente vietato l'utilizzo di nastro adesivo sulle parti metalliche della bacheca o punti metallici con cucitrici pneumatiche.
4. Il mancato rispetto del punto 3 dell'art. 10 sarà sanzionato con € 25,00 per ogni manifesto. Resta l'obbligo della rimozione dei punti metallici di cucitrice pneumatica.
5. In caso di concomitanza di più manifestazioni nel territorio comunale, gli spazi dovranno essere equamente divisi fra tutti i Gruppi interessati all'affissione, con un massimo di un manifesto per ogni zona espositiva.  
I messaggi di natura istituzionale del Comune hanno sempre la precedenza sugli altri tipi di comunicati o messaggi.
6. E' ammessa l'affissione di manifesti con pubblicità elettorale o di propaganda politica. Nei punti con più di una bacheca, i Gruppi Consiliari potranno utilizzarne solamente una, fatte salve le norme di legge in materia .
- 7 I manifesti potranno essere esposti non prima di 10 giorni dall'evento e dovranno tassativamente essere rimossi entro i 3 giorni successivi alla manifestazione, con eventuale pulizia della bacheca usata, fatte salve le esigenze istituzionali del Comune.

TITOLO III  
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 11 – Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 12 – Presentazione della istanza

1. La domanda, che sconta l'imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali, dovrà essere, corredata dei seguenti documenti:
  - a. progetto quotato in scala adeguata (1:20 – 1:50) dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto;
  - b. bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;

- c. documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
- d. planimetria catastale in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
- e. auto-dichiarazione redatta ai sensi della D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta:
  - che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
  - che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici
  - che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata;
- f. copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 37/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi;
- g. copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto, e di competenza di ente diverso dal Comune;
- h. documentazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. per impianti in aree sottoposte a vincolo ambientale.

### Articolo 13 – Casi particolari

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), g) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del Servizio di Polizia Locale Nordest Vicentino. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo di svolgimento.

3. I cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, o che pubblicizzano la compravendita e l'affittanza degli edifici, sono soggette alla sola imposta di pubblicità, fatti salvi quelli posti lungo la viabilità provinciale o in vista di essa, per i quali dovrà essere assunto il relativo nulla osta.

Esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente comma, per cantiere si intende l'area e/o l'immobile oggetto di un qualsiasi titolo abilitativo all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia), anche solo notificato ovvero formatosi per silenzio assenso, purché non decaduto e fino alla dichiarazione di fine lavori.

### Articolo 14 – Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dal Responsabile dello Sportello Imprese per i casi di cui all'art. 12 entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda. Rientra nella discrezionalità dell'Ufficio tecnico valutare la rilevanza dell'impianto pubblicitario e sottoporlo eventualmente alla valutazione della Commissione Edilizia Comunale. Nel caso di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. il progetto dell'impianto sarà sottoposto alla valutazione della locale Commissione per il paesaggio.

2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento entro 30 giorni, la domanda verrà rigettata, previo preavviso.

3. Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri uffici comunali. In tal caso viene data comunicazione scritta all'interessato.



### Articolo 15 – Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

### Articolo 16 – Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento per l'esercizio del Codice della Strada (art. 23 C.d.S.).

### Articolo 17 – Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto interessato dell'atto.

2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola auto-dichiarazione che attesti la persistenza degli elementi necessari e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

3. Nel caso si intendano apportare delle modifiche all'impianto dovrà essere ripresentata nei modi previsti dal precedente art. 12.

### Articolo 18 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a.- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b.- effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c.- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d.- procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

e.- su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressione km del punto di installazione, data di scadenza.

2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 72 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

### Articolo 19 – Decadenza dell'autorizzazione:

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

a.- la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;

- b.- l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c.- la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d.- la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e.- la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f.- il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

Articolo 20 – Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade.

1. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari in vista di strade di proprietà comunale o provinciale, è fatto obbligo agli interessati ottenere il rilascio del nulla osta tecnico da parte dell'Ente proprietario o concessionario.

#### TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 21 - Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo del Servizio di Polizia Locale Nordest Vicentino sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi di Legge.

3. Il responsabile dell'ufficio competente può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 22 – Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e delle Leggi in materia

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada, dalle Leggi in materia, nonché dal presente regolamento.

2. In caso di decadenza della autorizzazione di cui al precedente art. 14, o di scadenza della medesima, devono essere rimossi entro il termine fissato dalle autorizzazioni. L'inottemperanza comporta una sanzione amministrativa nonché l'applicazione della accessoria della rimozione di cui al successivo art. 24.

3. Chiunque, rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, salvo che il fatto non costituisca reato.

Articolo 23 – Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nonché per la mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 50,00 per ogni manifesto fino ad un massimo di € 1.500,00.

Le violazioni riguardano:

- a.- installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione
- b.- mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione

2. Riguardo alle bacheche di proprietà comunale, il mancato rispetto delle norme relative al recente regolamento di cui all'art. 10, comporterà una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 200,00.

#### Articolo 24 – Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso non si provveda entro i successivi 8 gg. alla regolarizzazione dell'autorizzazione, o ciò non sia possibile, consegue l'ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente, di rimozione dei mezzi pubblicitari collocato. Nel Caso non si provveda nel termine indicato, che comunque non potrà superare i quindici giorni dalla notifica, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

2. Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo 15 giorni dalla diffida notificata dal Comune al terzo.

3. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di striscioni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro i termini di scadenza dell'autorizzazione medesima.

4. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.

#### Articolo 25 – Ripristino dello Stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo. O venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel ripristino lo stato delle cose e dei luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte del Comune, a spese dell'inadempiente.

#### Articolo 26 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità come adesivi di varia forma o locandine o manifesti, esposti senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, colore e carattere, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e/o dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili stessi come stabilito dall'art. 30 della legge 472/99.

### TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 27 – Norma Transitoria

1. Le bacheche attualmente collocate all'interno di zone di cui al suesteso Titolo II dovranno essere adeguate alle norme del presente regolamento entro il termine del 31.12.2008. Entro il medesimo termine dovranno altresì essere rimosse tutte le bacheche in contrasto con le norme del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada la collocazione degli impianti fissi per le affissioni può avvenire in deroga a quanto stabilito dal presente Regolamento

3. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alla normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 28 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra norma istituita con precedenti regolamenti comunali che si ponga in contrasto.

2. Fermo restando il termine cui all'art. 234 del Codice della Strada, l'adeguamento alle norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti i mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore, è fissato nel 01.04.2009.

3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.